

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1718} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto

Presentato il 29 marzo 2019

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, reca innanzitutto un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere su realtà che, seppure distinte, sono tutte accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati dal decreto-legge sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino e le relative disposizioni sono opportunamente raggruppate in specifici capi. La necessità dell'intervento normativo deriva dall'urgenza di prevedere un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva in tali settori e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il capo I reca norme per il sostegno del settore lattiero-caseario. Il settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino sta attraversando una fase di crisi economica caratterizzata dal crollo del prezzo del formaggio pecorino romano a denominazione di origine protetta (DOP). La pastorizia è una risorsa strategica per l'economia italiana e per l'occupazione. Basti pensare che la Sardegna, che è il principale produttore nazionale di latte ovino e caprino, produce da sola un fatturato di circa 438 milioni di euro, impiegando migliaia di addetti, fra occupazione diretta e indiretta. Negli anni, infatti, il prezzo medio per un litro di latte ovino e caprino è passato da euro 0,85/L nel 2014 a euro 1,05/L nel 2016, diminuendo drasticamente nel 2017 a euro 0,85/L e a luglio 2018 a euro 0,72/L (IVA esclusa), mentre nella stagione lattiero-casearia 2019 il prezzo a gennaio si è attestato a euro 0,56/L (IVA esclusa), registrando un calo

del 23 per cento. Dagli ultimi dati rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è emerso che il prezzo del latte ovino in Sardegna ha subito un ulteriore calo nei primi giorni del mese di febbraio, scendendo al di sotto di 60 centesimi al litro, IVA compresa, contro i 62 centesimi del prezzo medio registrato nel mese di gennaio, corrispondenti a 56 centesimi IVA esclusa, e che i costi di produzione hanno raggiunto 70 centesimi al litro, IVA esclusa, facendo segnare un margine negativo di 14 centesimi al litro per le aziende produttrici. La situazione è a livelli di vera e propria emergenza per l'intero comparto produttivo ed è pertanto necessario un intervento urgente a sostegno del settore del latte ovino e caprino.

L'articolo 1, comma 1, novella il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, inserendo un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23. Il nuovo articolo 23.1, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a DOP, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Per la

definizione dei criteri si terrà conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti nazionali.

Il contributo è concesso in base alle regole dell'Aiuto di Stato-Italia SA.42821 « Contratti di filiera e di distretto », autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 *final* del 6 gennaio 2016 e sue successive integrazioni, e in alternativa a ciascun produttore per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 23.1, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

I contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria 2003 (articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall'amministrazione delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Sono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale. I contratti di filiera, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti.

L'ultimo comma del nuovo articolo 23.1 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.

L'articolo 2, comma 1, novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, inserendo un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, che reca disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino.

Il comma 1 del nuovo articolo 3-*bis*, alla luce delle particolari criticità produttive del comparto del latte ovino e caprino, riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione della norma.

L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore deve garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

L'ultimo comma reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3-*bis*.

L'articolo 3 risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino.

Attualmente, tale obbligo è operante per il solo latte vaccino, in virtù dell'articolo 151, secondo paragrafo, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In effetti, l'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce genericamente l'obbligo di dichiarazione, da parte dei primi

acquirenti, dei quantitativi di latte crudo che viene loro consegnato ogni mese e concede alla Commissione la possibilità di adottare atti esecutivi per definire le modalità di applicazione della norma citata, a suo tempo stabilita in vista della cessazione del regime delle quote latte. La Commissione ha successivamente limitato il campo di osservazione al solo latte vaccino.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015, sono state definite, a livello nazionale, le modalità di applicazione della normativa unionale relativa alle dichiarazioni obbligatorie per il latte vaccino.

L'articolo 3, al comma 1, estende il monitoraggio della produzione anche al latte ovino e caprino introducendo, per i primi acquirenti di latte crudo, l'obbligo di dichiarare i quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai produttori nazionali e il relativo tenore di materia grassa, nonché i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Stati dell'Unione europea o da Stati terzi.

Il comma 2 introduce, per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, l'obbligo di registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'articolo in esame, opportunamente novellando il citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015.

Il comma 4 stabilisce le misure sanzionatorie, disponendo, in particolare, che chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a

euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino non registrati mensilmente superiori a 500 ettolitri, si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività nel territorio italiano da sette a trenta giorni.

Il comma 5 conferisce al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la competenza a irrogare le sanzioni.

Il comma 6 assegna la competenza per l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni dell'articolo al citato Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 4 interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che, come è noto, ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione, adottata al fine di approntare strumenti idonei a conformare l'azione del Governo alla decisione dei giudici europei, è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. Questa misura consentirà, nella fase immediatamente successiva alla notifica delle cartelle esattoriali, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle

funzioni relative alla riscossione delle somme. A tale fine viene novellato l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

L'articolo 5, comma 1, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, il fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La disponibilità complessiva del fondo, da ultimo rifinanziato con l'articolo 1, comma 668, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è pari a 6 milioni di euro. La finalità della norma è quella di favorire la distribuzione agli indigenti, tramite gli enti caritativi, di formaggi a DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinando l'intero ammontare della somma stanziata al raggiungimento di tale scopo.

Il comma 2 subordina l'efficacia della suddetta disposizione all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 3 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.

Il capo II contiene norme per il sostegno del settore olivicolo-oleario.

In particolare, l'articolo 6 mette in atto misure per arginare i danni provocati dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 alle imprese agricole della regione Puglia.

L'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo.

Nel momento in cui si è verificato l'evento molte imprese agricole pugliesi non

avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio per «gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2018, e in loro favore non sarebbe quindi consentito alcun intervento compensativo, nel momento in cui ne hanno più necessità. L'intervento normativo, dettato dalla necessità di sostenere le imprese agricole danneggiate dal perdurare degli effetti dei danni provocati dalle gelate eccezionali, deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 3, lettera *b*), consentendo anche ad esse di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Dalle ultime elaborazioni dell'ISMEA, che hanno evidenziato come la produzione dell'olio sia stata pari a 185.000 tonnellate nel 2018, emerge un netto calo rispetto al 2017. In particolare, le perdite maggiori sono state rilevate nelle regioni del Mezzogiorno, con la Puglia, che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile attorno al 65 per cento, proprio a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti.

Al fine di superare il particolare stato di crisi che attraversa l'intero settore, il comma 1 reca una novella al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, inserendo, dopo l'articolo 4, un nuovo articolo che riconosce, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il

medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, saranno definite le modalità di attuazione della nuova normativa.

L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

L'ultimo comma del nuovo articolo 4-bis reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.

L'articolo 8 prevede norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*. La difesa fitosanitaria è un aspetto da sempre riconosciuto estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali, le colture, gli ecosistemi naturali e la biodiversità.

La sanità delle piante è sempre più minacciata da organismi nocivi, per le piante e per i prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea e nazionale sono in costante aumento a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. La propagazione di tali organismi sta causando perdite economiche per milioni di euro.

Per contrastare questa minaccia è pertanto necessario adottare misure ufficiali per l'eradicazione o il contenimento, che consentano di ridurre i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi.

La necessità di interventi di protezione tramite misure fitosanitarie ufficiali è da tempo riconosciuta sia a livello internazio-

nale, sulla base di accordi e convenzioni, sia a livello europeo, sulla base di una specifica regolamentazione unionale e nazionale. A titolo di esempio dei forti rischi fitosanitari che possono incidere su un territorio, si richiamano i danni causati in Puglia dal batterio *Xylella fastidiosa*, che ha colpito profondamente l'intero comparto agricolo, provocando, oltre ai danni diretti sulle coltivazioni, la chiusura di numerosi mercati internazionali per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli nazionali, con gravi perdite economiche per i produttori, oltre a danni irreversibili al patrimonio paesaggistico e naturale dell'area interessata. Nel caso in questione, una delle principali cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie è stata determinata dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici e forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione. La Commissione europea, in relazione alla mancata applicazione delle misure obbligatorie previste, ha promosso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2015/2174) che ha sottolineato e rafforzato la necessità di una norma nazionale che consenta di applicare, in casi di emergenza fitosanitaria, le specifiche misure fitosanitarie in deroga a tutti gli eventuali vincoli previsti e in tutti i luoghi nei quali sia necessario rimuovere una fonte di infezione ed evitare la sua diffusione. Ciò al fine di proteggere le produzioni agricole e di raggiungere importanti obiettivi di interesse pubblico quali la protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale. Le tipologie di vincoli che possono contrapporsi all'attuazione delle necessarie misure fitosanitarie di contrasto degli organismi nocivi delle piante, richieste a livello europeo e internazionale, sono di varia natura e derivano da specifiche normative di settore. Pertanto, con la norma in esame, si garantisce l'attuazione delle misure fitosanitarie di protezione.

Nello specifico, il comma 1 della disposizione novella il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, introducendo dopo l'articolo 18 un nuovo articolo che prevede la possibilità di attuare i necessari interventi fitosanitari d'urgenza in deroga alla nor-

mativa vigente, prevedendo comunque dei limiti. A tutela delle piante di valore storico, si è inserito il limite previsto dal paragrafo 2-*bis* dell'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, il quale prevede che si possano non eradicare piante di valore storico purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;

b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;

c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

L'articolo 8 prevede, inoltre, l'introduzione dei programmi e dei provvedimenti fitosanitari urgenti nell'elenco delle misure che sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle norme in materia ambientale.

Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti attuano tutte le misure necessarie, su piante, imballaggi, recipienti o su quant'altro possa rappresentare un veicolo di diffusione di organismi nocivi, al fine di evitare la possibile propagazione di una malattia. A tale scopo è consentito l'accesso degli ispettori fitosanitari e del personale incaricato in tutti i luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale e internazionale.

Il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005 individua, poi, le sanzioni applicabili nei confronti dei proprietari, dei conduttori o dei detentori dei terreni sui quali insistono le piante infette,

in caso di inadempienza e conseguente responsabilità per la diffusione della malattia. Qualora sia impossibile individuare i proprietari o i conduttori e nei casi di mancata collaborazione degli stessi, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai suddetti fondi al fine di attuare tutte le misure fitosanitarie d'urgenza. Per tale scopo, i servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 8 abroga l'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per aggiornare la normativa alle nuove disposizioni introdotte dallo stesso articolo 8.

Il capo III reca norme per il sostegno del settore agrumicolo. Le imprese del comparto agrumicolo attraversano da tempo un'evidente crisi. Nel corso degli anni il comparto ha subito un ridimensionamento dovuto, oltre che all'eccessiva frammentazione dell'offerta, anche al manifestarsi di ripetuti eventi climatici particolarmente avversi. Una delle minacce a cui oggi le aziende di settore appaiono particolare esposte è rappresentata dal rischio di ingresso nell'area mediterranea di malattie e di parassiti particolarmente distruttivi.

L'articolo 9, comma 1, novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, introducendovi un nuovo articolo che riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge,

saranno definite le modalità di attuazione della norma.

L'importo del contributo concedibile per ciascun produttore dovrà garantire il rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

L'ultimo comma dell'articolo introdotto reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo.

Il capo IV reca ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agro-alimentari in crisi.

L'articolo 10, comma 1, prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.

L'articolo 11, comma 1, stanza la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e di latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.

L'articolo 12 prevede, invece, il completamento degli interventi di somma urgenza al fine di fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento « Stoppani » sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, già oggetto di gestione commissariale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2006, e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tale funzione commissariale è stata svolta, da ultimo, dal prefetto di Genova. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento

delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani.

Infatti, con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali.

L'intervento riveste pertanto carattere di necessità e di urgenza ed è finalizzato a garantire la ripresa, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, degli interventi di risanamento del sito, allo stato giunto ad un livello avanzato di attuazione, ai fini del loro completamento.

Si segnala, infine, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione n. 55 del 1° dicembre 2016, ha approvato il Piano operativo ambiente – sotto-piano « Interventi per la tutela del territorio e delle acque », predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del quale sono stati individuati interventi di bonifica del SIN di Cogoleto-Stoppani definiti dal Commissario, il cui cronoprogramma attuativo risulta coerente con il termine entro il quale si prevede di realizzare gli interventi in argomento, per un massimo di due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, salvo eventuale proroga.

In particolare, al comma 1 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, individui le misure e gli interventi e provveda alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di portare a conclusione le attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e di riconsegnare i beni agli aventi diritto, avvalendosi, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del prefetto di Genova (già individuato quale Commissario nella precedente gestione commissariale e, quindi, in grado di assicurare la necessaria continuità operativa), ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in forza del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle prefetture - uffici territoriali del Governo. Al prefetto sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché quelli indicati dal decreto-legge nelle forme e con le modalità ivi previste.

Ai sensi del comma 2, il prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.

Al comma 3 si individua il personale di cui il prefetto di Genova può avvalersi per le attività in esame, mediante apposita convenzione, con riferimento specifico alla Sogesid Spa, quale società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si ripropone una facoltà già prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, aggiornata per tenere conto delle modifiche nel frattempo intercorse nella denominazione dei soggetti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi del comma 4, il prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale facente parte delle pubbliche amministrazioni, nel limite massimo di cinque unità, mediante comando o distacco dall'amministrazione di appartenenza, con la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fondamentale dell'amministrazione medesima; al tempo stesso, può affidare a liberi professionisti la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche. Si tratta di norme che riprendono quanto era stato già previsto nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Al comma 5 si prevede che agli oneri derivanti dall'articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per l'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 e alle altre attività previste dall'articolo, si prevede che il prefetto di Genova subentri nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

Nella medesima disposizione si prevede una disciplina transitoria, volta a garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, al fine di evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione; a tal fine, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Infine il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della regione Liguria che il prefetto di Genova è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordina-

mento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

L'articolo 13 contiene disposizioni finanziarie e l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Articolo 1 – Misure di sostegno al settore lattiero caseario del comparto del latte ovino

La disposizione prevede il sostegno delle imprese del settore lattiero caseario – comparto latte ovino, volte a favorire la competitività e la qualità attraverso l’attivazione di misure in ambito di contratti e accordi di filiera, ricerca, trasferimento tecnologico e interventi infrastrutturali nonché misure temporanee di riduzione e regolazione della produzione. L’urgenza di adottare azioni strategiche deriva dalla storica debolezza del comparto caratterizzato, secondo un recente studio condotto dall’ISMEA, da:

- Frammentazione, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all’innovazione.
- Stagionalità dei consumi.
- Forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione.
- Rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola.
- Presenza di numerose imprese di trasformazione dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica.
- Eccessiva specializzazione di prodotto (pecorino romano) e di mercato (USA).

A ciò si aggiunga il perdurare della dinamica congiunturale negativa che in Sardegna ha portato il prezzo del latte ovino nelle prime settimane di febbraio, sui 60 centesimi/litro (iva inclusa) in diminuzione rispetto alle quotazioni del mese di gennaio (62 centesimi/litro iva inclusa). Nello stesso mese i costi di produzione hanno raggiunto i 70 centesimi/litro (iva esclusa), segnando pertanto un margine negativo per le aziende produttrici pari a 14 centesimi/litro.

Per l’adozione delle misure indicate al **comma 1** del nuovo **art. 23.1**, è prevista la costituzione di un Fondo specificatamente dedicato con una dotazione iniziale, per il 2019, pari a 10 milioni di euro. Il contributo è concesso con **le regole dell’Aiuto di Stato–Italia SA.42821 “Contratti di filiera e di distretto” autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final e sue successive integrazioni** e in alternativa ad ogni singolo produttore i **contributi** delle relative misure saranno commisurati all’importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti “*de minimis*” (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) come specificato nel comma 3 del nuovo art. 23.1. Si sottolinea che il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti. I progetti finanziabili possono avere un volume di investimenti da 4 a 50 milioni di euro. Le spese ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione. Per la relativa **copertura** finanziaria, il **comma 4** del nuovo **art. 23.1** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo attuazione del programma di governo** di cui all’art. 1, comma 748, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al capitolo 3080.

Articolo 2 – Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino

L'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato. La congiuntura negativa sta infatti riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 3 bis**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un **contributo** commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "*de minimis*" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio), come specificato al **comma 3** del nuovo **art. 3 bis**, **destinato** alla **copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro.**

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro ("*de minimis*"), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore ovino e caprino, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la loro struttura aziendale ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 7.500 euro di contributo medio richiesto. **Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 7.500 euro si raggiungerebbero circa 660 imprese.** Ciò nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi **da sostenere nel 2019.** In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale. Considerando che le imprese interessate sono circa 12.000 mentre quelle che potenzialmente potrebbero presentare la domanda di agevolazione circa 1.800 (ipotizzando un tasso del 15%, similmente a quanto avvenuto nel comparto vaccino), la copertura totale dei costi per interessi potrebbe avvenire solamente se solo il 36% di queste presentasse e ottenesse il relativo contributo mentre, nel caso opposto, ovvero quello in cui tutte le imprese potenzialmente interessate presentano e ottengono l'agevolazione, il contributo erogato sarà pari a poco meno di 3.000 euro, andando pertanto a coprire solo parzialmente la spesa per interessi dovuti per il 2019.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del nuovo **art. 3-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede, ai sensi del **comma 3** del medesimo articolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Articolo 3 – Monitoraggio della produzione latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte, e prodotti lattiero caseari a base di latte da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi

La disposizione in esame, al **comma 1**, estende il monitoraggio della produzione anche al latte ovino, e caprino introducendo l'obbligo di dichiarazione dei quantitativi di latte ovino e caprino raccolto dai primi acquirenti con modalità applicative da definire tramite decreto ministeriale, come indicato al **comma 3**. Dall'esecuzione di quanto stabilito nel presente articolo **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto trattasi di un' **estensione di un obbligo**, già previsto **a carico dei primi acquirenti del latte crudo (vaccino), da realizzarsi con le medesime modalità, ovvero tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica esistente**, il registro telematico del Sistema informativo agricolo nazionale (**SIAN**), con modalità di accesso e di trasmissione telematica dei dati determinate dall'Agea. Si consideri per di più che sono stati stanziati, a legislazione vigente, circa 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 per il funzionamento, **adeguamento e sviluppo** del suddetto SIAN¹ (capitolo 7761) e che pertanto eventuali modifiche, come risultanti dalla presente norma, saranno ampiamente gestibili con le risorse attualmente assegnate. Per avere un'idea dell'impatto della norma si tenga inoltre conto che il numero dei primi acquirenti di latte vaccino complessivamente registrati è pari a circa 1.400 per un quantitativo di latte (vaccino) consegnato di circa 12,1 tonnellate, mentre per il comparto del latte ovino e caprino la produzione è di circa 460mila tonnellate (ovvero il 4% di quella vaccina). Come specificato al **comma 6**, il controllo della completezza e correttezza delle dichiarazioni spetterà, nell'ambito delle rispettive competenze: all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (che, ai sensi del **comma 5**, irrognerà anche le sanzioni specificate al **comma 4**), alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo che lo svolgeranno con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Si osserva che tali attività sono già effettuate fin dal 2015 per il comparto del latte vaccino ai sensi dell'art. 8 del DM 7 aprile 2015, n. 2337 **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, pertanto, i costi di detti controlli resteranno a carico delle Amministrazioni finora preposte, senza maggiori oneri finanziari per l'Erario. In particolare, le strutture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf, espletano le loro funzioni istituzionali con le risorse finanziarie già disponibili nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Vigilanza prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (azione spese di personale per il programma; azione prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, in particolare capitoli 2415 e 7911).

¹ "Azione 4 – Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale", del Programma 1.3 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Articolo 4 – Modifiche all’articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

La disposizione in parola riconduce, a decorrere dal 1° aprile 2019, l’attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte nell’ambito della disciplina ordinaria relativa alla riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, anziché in quello delle disposizioni speciali che vengono sostituite (commi 10, 10-bis e 10-ter dell’articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra all’AGEA per quanto riguarda gli atti della riscossione, e ciò in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia la riscossione coattiva mediante emissione di ruoli relativi ai prelievi latte non versati. Questa misura consentirà, dunque, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute con un indubbio **impatto positivo per le entrate dello Stato**. Si evidenzia che **dall’applicazione di tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 - Integrazione Fondo indigenti

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all’articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia rifinanziato di ulteriori **14 milioni di euro** per l’anno 2019, al fine di consentire l’acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5% e contenuto in acqua non superiore al 30%, in linea con quanto previsto dalla deroga di cui articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l’attivazione di tale misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, impiegato per l’acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’efficacia della norma, come indicato al **comma 2**, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. La disposizione prevede uno stanziamento pari a 14 milioni di euro per il 2019, alla cui **copertura** si provvede, come indicato al **comma 3**, **mediante utilizzo del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente**, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello **stato di previsione del Ministero dell’Interno** (il relativo capitolo, n. 1319, ha uno stanziamento pari a 50.632.785 euro per il 2019).

Grazie allo strumento del “Fondo nazionale aiuti agli indigenti” sarà pertanto possibile acquistare, tramite procedure di gara, quantitativi di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e la loro successiva distribuzione gratuita. L’importo disponibile consentirebbe, ai prezzi attuali di mercato, di acquistare circa 2.230 tonnellate di formaggio pecorino romano DOP (**Tabella 1**).

Tabella 1 – Quantitativo di formaggio Pecorino romano DOP acquistabile ai prezzi attuali di mercato (in tonnellate).

Prezzo Medio (€/Kg) (A)	Stanziamiento (€) (B)	Quantità acquistabile (Kg) (C=B/A)	Quantità acquistabile (t) (D=C/1.000)
6,27 €/Kg	14.000.000	2.232.855	2.233

Fonte: per il prezzo medio al kg si è fatto riferimento alla media mensile del mese di gennaio 2019 pubblicato da ISMEA (<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3074#MenuV>).

Una siffatta operazione, oltre a concorrere positivamente a completare il paniere di prodotti alimentari destinati agli indigenti previsti dal programma europeo, contribuirebbe al raggiungimento di un maggiore equilibrio di mercato attraverso la riduzione dell'eccesso di offerta di questa tipologia di prodotto che ha concorso a determinare la crisi delle imprese di produzione del comparto del latte ovino.

Va evidenziato inoltre come la necessità di attivare una siffatta misura nasce anche per implementare il programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), per il quale si osserva una calo drammatico della quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti (**Tabella 2**).

Tabella 2 – Quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti nell'ambito del FEAD (anni 2015-2017, in tonnellate).

	2015	2016	2017
Prodotti lattiero-caseari distribuiti	33.822,51	19.264,30	3.590,25

Fonte: Relazione di attuazione 2017 (<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti%E2%80%93FEAD/Documents/FEAD-Relazione-attuazione-2017.pdf>).

Peraltro, l'esigenza di maggiori quantitativi di latte alimentare è rimarcata anche da un numero crescente di infanti e anziani tra le fasce dei meno abbienti. Considerato che il numero di persone che in Italia hanno utilizzato la misura indigenti per il 2017 è stata di circa 2,7 milioni (Fonte: Relazione di attuazione 2017 del FEAD), questa misura renderà disponibile quasi un kg di formaggio pecorino a persona.

Articolo 6 – Gelate Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018

La norma in esame, al **comma 1**, consente alle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia, danneggiate dalle gelate eccezionali nei mesi di febbraio e marzo 2018, e che non hanno sottoscritto le relative polizze assicurative, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., di accedere comunque agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità, mentre per una quantificazione definitiva occorre che sia completato l'iter previsto per la concessione dei benefici, ovvero: la presentazione delle domande entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria nella Guri e l'esito delle correlate istruttorie (in particolare dovranno essere escluse le aziende non iscritte alla camera di commercio e quelle che hanno altre colture o attività nelle quali la perdita di entrate complessive aziendali è inferiore al 20%).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, applicandosi nell'ambito e **nel limite** dell'ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Tale Fondo è stato rifinanziato dall'articolo 10 per **20 milioni di euro** per il 2019. Inoltre, gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono a carico del Fondo della Protezione Civile (Cap. 967 "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori in agricoltura" nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per il 2019 ha uno stanziamento iniziale pari a 13.005.560 euro). La Protezione Civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Successivamente, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali. L'estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario, nel limite della dotazione ordinaria.

Riguardo all'adeguatezza delle risorse disponibili occorre precisare che la possibilità di riconoscere l'eccezionalità dell'evento offerta dalla modifica normativa proposta, consentirà, tra l'altro, anche l'attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva.

Trattasi delle risorse presenti nel PSR 2014/2020 della Regione Puglia destinate alla Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", intervento complementare rispetto al Fondo di solidarietà nazionale e quindi non sovrapponibile con quest'ultimo. Attualmente, a valere sulla specifica misura del PSR 2014/2020 sono stanziati 20 milioni di euro e fino ad ora risultano impegnate risorse per complessivi 15 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le Regioni in sede di istruttoria delle domande avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

Articolo 7 - Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario

L'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato. La congiuntura negativa sta infatti riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività, che sono ulteriormente compromesse a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Tali eventi eccezionali hanno riguardato invero un settore che già da alcuni anni è caratterizzato da importanti criticità produttive. Come evidenziato in un recente studio pubblicato dall'ISMEA (**Figura 1**) l'analisi tendenziale delle principali variabili del comparto mostra le seguenti caratteristiche:

- Produzione tendenzialmente in calo e negli ultimi anni soggetta a una eccessiva variabilità.

- Consumo sempre superiore alla produzione, a dimostrazione che l'Italia non è autosufficiente.
- Import sempre superiore all'export che rende il saldo della bilancia commerciale strutturalmente negativo.
- Import necessario anche per soddisfare la domanda interna.

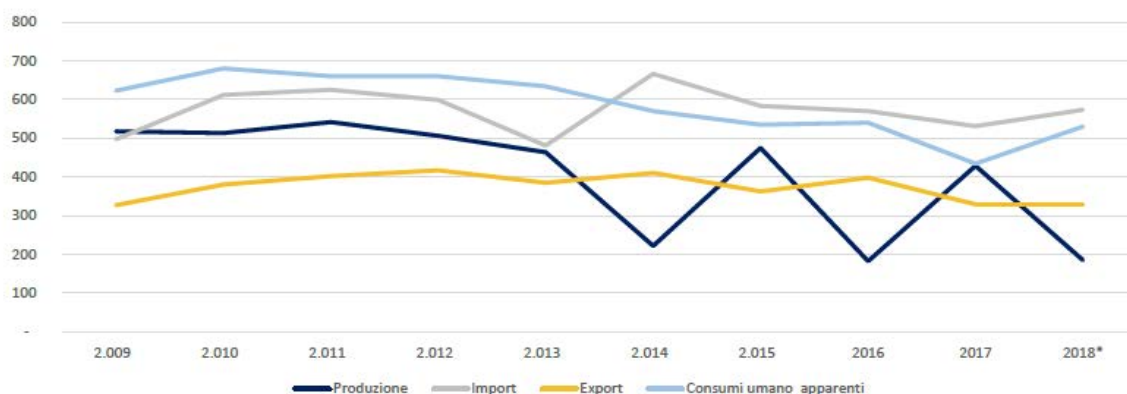


Figura 1 – Andamento delle principali macro variabili del settore olivicolo-oleario (Anni 2009-2018, dati in migliaia di tonnellate). Fonte: ISMEA (“Scheda di settore Olio di oliva, gennaio 2019”).

Un tale scenario ha richiesto nel passato interventi normativi *ad hoc*: ad esempio l’art. 4 del DL 51/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”) ha destinato 32 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per finanziare specifiche misure per il rilancio del comparto. Più di recente, a sostegno del comparto olivicolo, come statuito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati resi disponibili circa 108 milioni di euro per il triennio 2018-2021, destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Nelle more della necessaria predisposizione di un nuovo Piano olivicolo-oleario, la **misura proposta si inserisce nel contesto di azioni volte risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi**. Il 2018, infatti, è stato caratterizzato da significativi decrementi rispetto al 2017 sia per quanto riguarda la produzione di olio di oliva (-65%, con le perdite maggiori in Puglia che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti) sia per i prezzi alla produzione (-20%), così come documenta l’ISMEA (**Tabella 3**), con un impatto drammatico sulle strutture produttive.

Tabella 3 – I numeri della filiera olivicolo-olearia (biennio 2017-2018).

	2017	2018	Variazione percentuale 2018/2017
Aziende agricole (unità)	825.201	825.201	0%
Frantoi attivi (unità)	4.870	4.036	-17,1%
Produzione (t)	428.922	185.000	-64,7%
Indice dei prezzi alla produzione dell’olio di oliva (100=2010)	208,7	167,9	-19,6%

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA

(<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F4%252F1%252FD.7b07682a796481f07498/P/BLOB%3AID%3D3523/E/pdf>).

Ciò ha determinato un aumento dei costi di produzione (dovuto agli interventi per la difesa fitosanitaria) che nel breve periodo rischieranno di determinare l'abbandono da parte di molti oviattori soprattutto marginali (l'ISMEA stima che delle 825 mila aziende, solo il 37% risultano essere in grado di sostenere la competitività del mercato) per la mancanza della liquidità necessaria al proseguimento dell'attività agricola.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 4 bis**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "*de minimis*" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio), destinato alla **copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro**.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro ("*de minimis*"), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore **olivicolo-oleario**, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa **770 imprese**. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel **2019**. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del **nuovo art. 4-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede al **comma 3 del medesimo articolo** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Articolo 8 - Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie

Le disposizioni del presente articolo che consentono di fronteggiare una situazione di emergenza nazionale grave come quella causata dalla Xylella fastidiosa, agevolando l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie in deroga a eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul territorio oggetto di intervento, **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche**, così come specificato nel **comma 6** del nuovo **art. 18.bis**.

Gli interventi previsti nei **commi da 1 a 5** del nuovo **art. 18.bis** rientrano, infatti, nell'alveo delle attività istituzionali già svolte dai competenti uffici centrali e periferici nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa previste, a legislazione vigente, da ultimo con il DM n. 4999 - 13 febbraio 2018 del Mipaaf. Con tale provvedimento, infatti, si è adottato il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia che ha previsto procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti (Servizio fitosanitario centrale, Comitato fitosanitario nazionale, Comitato tecnico scientifico, Servizi fitosanitari regionali, Laboratori di riferimento), una risposta rapida, efficace e coordinata al primo rinvenimento ufficiale del patogeno al di fuori delle aree delimitate della Regione Puglia.

Come specificato nel DM stesso:

- a) gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata;
- b) le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento;
- c) gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Per ciò che concerne invece il territorio pugliese, si osserva che la Regione Puglia, con DGR 1890/2018, ha deliberato:

- azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.;
- misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione citato batterio;
- procedure per il potenziamento dell'Osservatorio fitosanitario.

Per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa la Regione ha reso disponibili, per l'esercizio 2019, **4,4 milioni di euro** da trasferire alle imprese e alle amministrazioni locali e centrali.

I soggetti impegnati sul territorio pugliese sono:

- L'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) per le attività di monitoraggio, rimozione e distruzione di ufficio delle piante oggetto di prescrizione di

abbattimento (in caso di impossibilità ad intervenire volontariamente da parte del proprietari/conduttori), operante a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1454 del 02/08/2018);

- Innovapuglia (società in house strumentale) per l'attività di georeferenziazione e costruzione delle mappe;
- Ispettori fitosanitari (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per l'attività di monitoraggio del territorio, controlli nei vivaia, controlli all'estirpazione delle piante infette e alla movimentazione delle specie ospiti;
- Carabinieri Forestali e altre istituzioni (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per controlli alla movimentazione delle specie ospiti e all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie;
- Laboratori accreditati, operanti a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1668 del 24/10/2017) per le analisi di laboratorio e le analisi di conferma.

In aggiunta a tali misure, **sono state già realizzate o programmate le seguenti azioni**, delle quali le prime due direttamente finalizzate alla prevenzione:

1. interventi specifici previsti nel PSR Puglia 2014-2020 approvato nel 2015 per far fronte alla calamità per un totale di **20 milioni di Euro**:
 - misura 5.1. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel dicembre 2017, per il sostegno agli investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo;
 - misura 5.2. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel maggio 2018, a seguito della possibilità di reimpianto, per il sostegno agli interventi di ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla diffusione della fitopatia causata;
2. attività di ricerca tesa ad ampliare il campo di conoscenze in materia di Xylella f., anche attraverso un'azione di allineamento ed armonizzazione di tutti gli enti di ricerca interessati ad offrire il proprio contributo mediante l'istituzione di una Task Force. Nella primavera del 2016 la Regione Puglia ha selezionato 27 progetti tra quelli che hanno partecipato al bando con una dotazione di **2 milioni di euro**. Inoltre, si sono definiti accordi mirati sulla scorta delle priorità indicate dalla Task Force regionale con CNR, CREA, Università del Salento, Università di Bari, Università di Bologna, Università di Foggia per valutare monitoraggio degli insetti o potenziali cure;
3. operazione 4.1.c, inserito in fase di rimodulazione del PSR Puglia 2014-2020, con la previsione di **32 milioni di Euro** per il sostegno agli investimenti delle aziende olivicole in area infetta²;
4. attivazione delle procedure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale per compensare i danni da calamità in favore dei produttori dei 97 comuni coinvolti nell'istruttoria delle domande di compensazione per il danno produttivo causato da Xylella f. e stanziamento della cifra di **12 milioni di Euro**³;
5. bando a sportello, attivato dal mese di maggio 2017, per l'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle aziende olivicole e dai frantoia in area infetta per un periodo pari al 100% della durata residua e, comunque, non superiore agli otto anni. Il bando, attivato con risorse FSC, ha una dotazione di **5 milioni di Euro**.

² <http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/9409261/AVVISO+Op.+4.1.C+23+marzo+2018.pdf/cfc8425a-eb69-4486-8594-2d074bb43837>.

³ [http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/\(InLinea\)/ordinedelgiorno-56-X/\\$File/ordinedelgiorno-56-X.doc?OpenElement](http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/(InLinea)/ordinedelgiorno-56-X/$File/ordinedelgiorno-56-X.doc?OpenElement). Lo specifico intervento è citato a pagina 4, alinea 6.

Infine, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 2019⁴, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante il **Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella**. Con tale disposizione si prevede la realizzazione, in un arco temporale di 5-6 anni, di una serie di misure da adottare sul territorio nazionale per contrastare la diffusione della Xylella e, relativamente alla Regione Puglia, per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nelle aree colpite dal batterio. Le risorse a disposizione ammontano a **100,65 milioni di euro** così ripartite:

- Mipaaf: 48,05 milioni di euro (30 dei quali sono rappresentati dalla prima tranche a valere sul FSC, già deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica⁵).
- Regione Puglia: 52,60 milioni di euro.

Articolo 9 - Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

L'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore agricolo destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato per il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni che hanno ritardato la maturazione, quando non annullato completamente le rese, e un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, in primis Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi. Tale situazione si è riverberata sull'andamento dei prezzi medi mensili all'origine che evidenzia, per tutte le varietà di prodotto, un calo significativo dal mese di ottobre scorso (**Figura 2**).

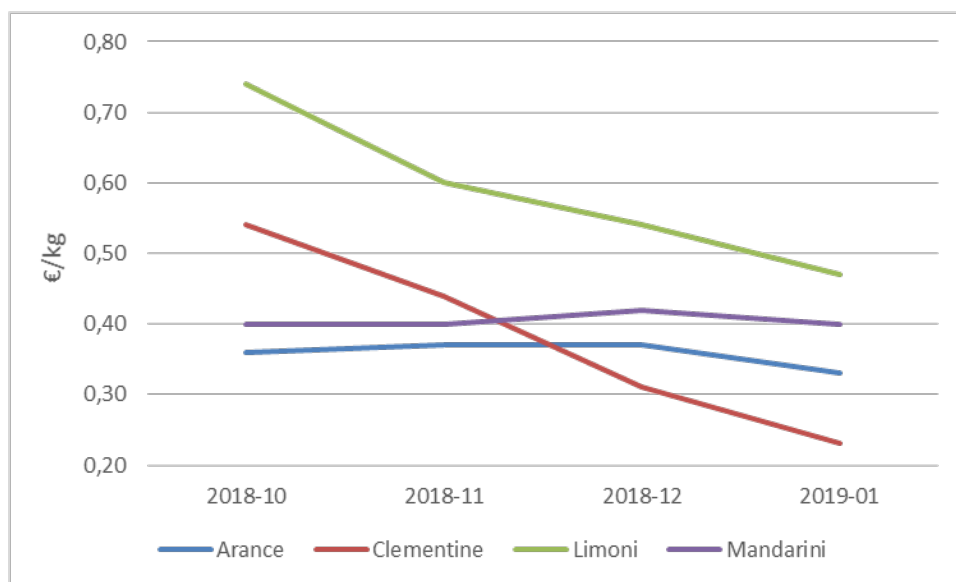


Figura 2 – Prezzi mensili per prodotto (ottobre 2018 – gennaio 2019). Fonte: ISMEA.

La congiuntura negativa che stanno vivendo le imprese agrumicole sta determinando una riduzione dei flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

⁴ http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_067473_P.%207%20CSR%20Atto%20Rep.%2026%2013feb2019.pdf.

⁵ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/11/19A00879/sg>.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 4 bis**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "*de minimis*" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) destinato alla **copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro**.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 15.000 euro, le imprese beneficiarie sarebbero 330. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro e il livello di intervento rispetto al 100% di contributo è stato pari all'85% circa su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore **agrumicolo**, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa **770 imprese**. **Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019**. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del nuovo **art. 4 bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede **al comma 3** del medesimo articolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Articolo 10 – Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale

La presente disposizione al **comma 1** prevede di incrementare di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Tale fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al capitolo di spesa n. 7411. Per la relativa **copertura** finanziaria, il **comma 2** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del**

Fondo attuazione del programma di governo di cui all'art. 1, comma 748, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitolo 3080.

Articolo 11 – Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali

A corredo delle azioni di sostegno ai settori agricoli trattati precedentemente, la presente disposizione, al **comma 1**, prevede la realizzazione di specifiche campagne promozionali o di comunicazione istituzionale finalizzate ad incentivare il consumo olio extra vergine di oliva, di agrumi e di latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati **destinando una somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019**. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede al **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Norma	Oneri	Copertura		Numero	Stato di previsione
		Capitolo di spesa			
Art. 1 - Misure di sostegno al settore lattiero caseario del comparto del latte ovino	10.000.000	10.000.000	Fondo attuazione del programma di governo	3080	MEF
Art. 2 - Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino	5.000.000	5.000.000	Fondo speciale di parte corrente (Tabella A, accantonamento Mipaaf)	6856	MEF
Art. 3 - Monitoraggio della produzione latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte, e prodotti lattiero caseari a base di latte da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi terzi					
Art. 4 - Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33					
Art. 5 - Integrazione Fondo indigenti	14.000.000	14.000.000	Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (legge 15 marzo 1997, n. 59)	1359	Ministero degli Interni
Art. 6 - Gelate Regione Puglia					
Art. 7 - Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario	5.000.000	5.000.000	Fondo speciale di parte corrente (Tabella A, accantonamento Mipaaf)	6856	MEF
Art. 8 - Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie					
Art. 9 - Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo	5.000.000	5.000.000	Fondo speciale di parte corrente (Tabella A, accantonamento Mipaaf)	6856	MEF
Art. 10 - Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale	20.000.000	20.000.000	Fondo attuazione del programma di governo	3080	MEF
Art. 11 - Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali	2.000.000	2.000.000	Fondo speciale di parte corrente (Tabella A, accantonamento Mipaaf)	6856	MEF
TOTALE	61.000.000	61.000.000			

MEF - ACCANTONAMENTO MIPAAFT	2019
Fondo speciale di parte corrente (Tabella A, accantonamento Mipaافت)	17.000.000
MINISTERO INTERNI	
Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (legge 15 marzo 1997, n. 59)	14.000.000
MEF	
Fondo attuazione del programma di governo	30.000.000
Totale	61.000.000

Art. 12 – Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoletto

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che per le attività ivi indicate la copertura finanziaria risulta garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario Delegato dall'OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554. Al riguardo, il comma 1, disciplina l'avvalimento da parte del Mattm del Prefetto di Genova al fine del completamento degli interventi in argomento; in particolare, si prevede che il Mattm provveda alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse già disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il medesimo comma attribuisce al prefetto una serie di facoltà per lo svolgimento del proprio compito, ivi incluse l'avvalimento del personale già dipendente della Immobiliare Val Lerone s.p.a. in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della citata OPCM 3554 del 2006; l'autorizzazione a corrispondere a tali dipendenti le competenze maturate e non corrisposte; la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti.

La spesa per il personale già dipendente della Immobiliare Val Lerone s.p.a. ammonta complessivamente a euro 17.500 mensili.

Le spese di funzionamento ammontano complessivamente a euro 97.700 mensili.

Nell'eventualità che siano utilizzati tre esperti, la norma prevede che l'indennità mensile omnicomprensiva pro-capite non superi 2.500 euro lordi, ad esclusione del trattamento di missione.

Il comma 2 prevede la possibilità di nominare il soggetto attuatore da parte del medesimo Prefetto, d'intesa con il Mattm e il Presidente della Regione Liguria. Il compenso annuo lordo del soggetto attuatore, già previsto dall'OPCM n. 3554 del 2006, è quantificabile in euro 46.184,55.

Il comma 3 prevede l'avvalimento da parte del Prefetto dei soggetti indicati nella medesima disposizione; si tratta di una previsione ripresa dall'OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554. Al riguardo, si rappresenta che la precedente gestione commissariale non si è avvalsa di altri soggetti ai sensi dell'OPCM n. 3554 del 2006; qualora dovesse insorgere la necessità di sopravvenute esigenze tali da richiedere il ricorso alla facoltà di cui al comma in esame, l'avvalimento che ne conseguirà sarà realizzato nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali delle amministrazioni coinvolte disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4, riprende quanto previsto dalla citata OPCM, in ordine alla possibilità di avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, a carico della contabilità speciale.

Ai fini della quantificazione della spesa si ipotizza un onere complessivo pari a euro 203.020, corrispondenti a euro 40.604 annui lordi pro capite, calcolati sulla base dello trattamento economico di un funzionario dell'Area 3 – F1 del comparto funzioni centrali.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza per cui agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, che sono sufficienti per l'adempimento di tutte le attività previste dalla norma. Per consentire l'utilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, si prevede che il Prefetto di Genova subentri nella titolarità della predetta contabilità speciale. Si fa presente che le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario delegato ai sensi dell'OPCM n. 3554 del 2006 sono pari a euro 5.042.492,63 alla data del 25 marzo 2019. Ai sensi del comma 1 si opererà una ricognizione delle risorse effettivamente disponibili, nei limiti delle quali saranno realizzati i compiti affidati al Prefetto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'iniziativa di regolazione si colloca in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza per fronteggiare l'emergenza determinata dal perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali prevedendo un sostegno concreto alle imprese agricole colpite dalla conseguente crisi. I settori in questione sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero caseario del comparto ovino e caprino. Per quest'ultimo settore la fase di crisi è determinata dal forte crollo del prezzo medio del latte ovino e caprino. Il piano di interventi proposto ha come finalità quella del recupero della capacità produttiva e della ripresa economica.

Le misure messe in campo sono le seguenti:

1. **Settore lattiero caseario:** istituzione di un fondo volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, a misure temporanee di riduzione e regolazione della produzione. Inoltre, viene riconosciuto un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018. Con l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento dell'offerta, anche per costituire una solida base dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell'ottica di creare una rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi in coerenza con le finalità perseguite anche dall'UE, viene introdotto l'obbligo di rilevazione delle consegne da parte dei produttori nazionali di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Infine, viene favorita la distribuzione agli indigenti, tramite gli Enti caritativi, di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora attraverso idonea implementazione del Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti.
2. **Settore olivicolo-oleario:** attivazione in deroga degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale per i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi riguardanti le imprese agricole pugliesi non aventi sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio "gelo e brina". Inoltre, viene riconosciuto un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per i medesimi anni sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018. Infine, si garantisce l'attuazione delle misure fitosanitarie di protezione per il contrasto alla Xylella fastidiosa derogando ai vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici, forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione prevedendo comunque dei limiti.
3. **Settore agrumicolo:** viene riconosciuto un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per i medesimi anni sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.
4. **Ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi:** rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale e realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi e di latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati.

In considerazione del carattere di urgenza dell'intervento regolatorio, non sono state effettuate formali consultazioni, ma sono comunque state prese in considerazione le istanze e le necessità espresse nel corso di numerosi incontri con le associazioni di categoria dei vari settori interessati, nonché con le istituzioni dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Inoltre, data la necessità di attuare soluzioni per fronteggiare la

grave crisi, lo strumento di decretazione d'urgenza è stato individuato come la soluzione più adeguata per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo. Non sono emerse, infatti, ulteriori opzioni alternative.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento regolatorio d'urgenza nasce dalla necessità di fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto ovino e caprino. Le cause sono da ricondursi per i primi due settori al perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, mentre per il lattiero caseario al crollo del prezzo medio del latte ovino e caprino.

Con riferimento al settore lattiero caseario, si osserva che la pastorizia è una risorsa strategica per l'economia italiana e l'occupazione. Basti pensare che all'intero comparto ovino e caprino, è attribuito un fatturato di circa 438 milioni di euro annui (con un'incidenza sull'agricoltura nazionale pari all'1%), circa 72.000 aziende, 8 milioni di capi (*Figura 1*) e una forza lavoro composta da migliaia di addetti, fra occupazione diretta e indiretta. Particolare importanza assume la Sardegna che nel comparto ovino detiene circa la metà dei capi e il 26% delle aziende produttrici (*Figura 1*). Tuttavia la congiuntura negativa ha determinato, negli anni, una tendenziale diminuzione del prezzo medio del latte ovino e caprino: infatti, nonostante il prezzo (IVA esclusa) sia passato da 0,85€/Lt nel 2014 a 1,05€/Lt nel 2016, nel 2017 è sceso a 0,85€/Lt continuando a contrarsi nel 2018 con un valore minimo registrato a luglio pari a 0,72€/Lt. Analizzando gli ultimi dati rilevati dall'ISMEA, si osserva che tale tendenza è proseguita anche nella stagione lattiero-casearia 2019, laddove il prezzo a gennaio si attesta a 0,56€/Lt, con una diminuzione del 23% rispetto all'anno precedente. Considerando che i costi di produzione si collocano sui 0,70€/Lt, le aziende produttrici registrano un margine negativo pari a 0,14€/Lt. La situazione di vera e propria emergenza per l'intero comparto produttivo sta determinando una drastica diminuzione dei flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari, con forti rischi per la continuità aziendale con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare in termini produttivi, sociali e territoriali. Si tratta infatti di una delle crisi più incisive e durature del settore che, pur avendo in passato già attraversato momenti di difficoltà derivanti in particolare dall'improvvisa volatilità dei prezzi, ha sempre registrato una tendenza delle quotazioni a risalire fisiologicamente, dopo un iniziale periodo di ribasso dei prezzi. Il quadro del settore appare tuttavia molto complesso e suggerisce uno scenario di crisi non superabile autonomamente nel breve o medio periodo, tale da mettere in dubbio la capacità di resistenza delle aziende agricole coinvolte, con particolare riferimento a quelle più marginali che operano in aree collinari e montuose.

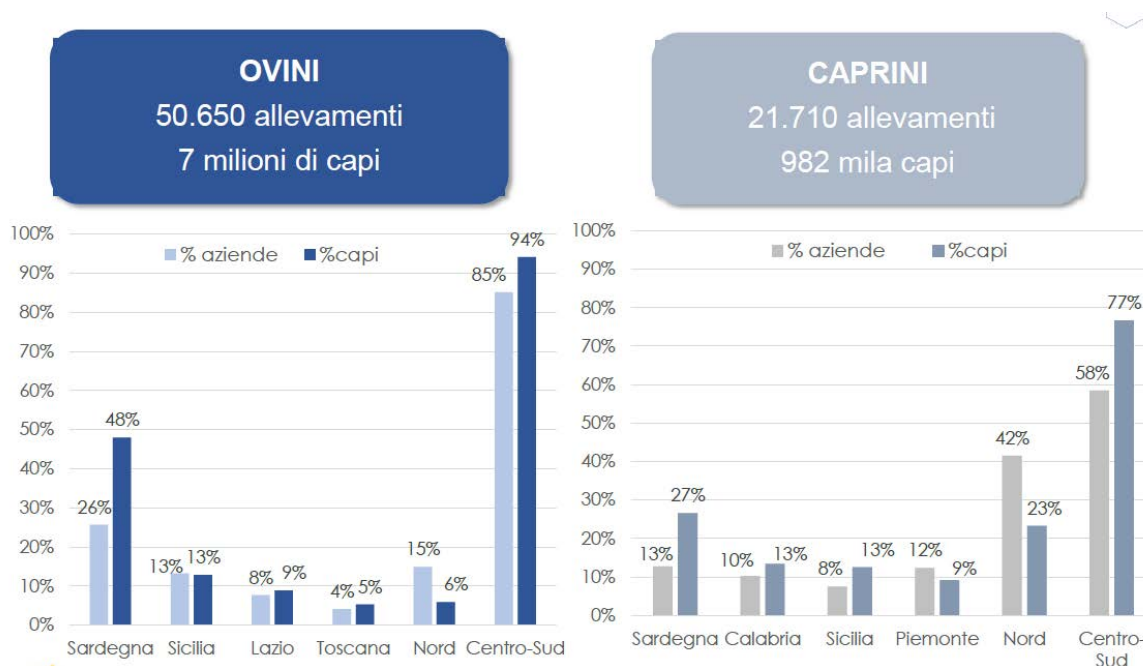


Figura 1 – Distribuzione territoriale delle aziende e dei capi. Fonte: elaborazione su dati Eurostat (SPA 2016).

Il settore olivicolo-oleario è stato recentemente interessato da eventi meteorologici eccezionali (gelate nella Regione Puglia) che si innestano in un territorio già provato dai danni derivanti dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali (*Xylella fastidiosa*, vedere *Figura 2*). Tali eventi hanno riguardato invero un settore che già da alcuni anni è caratterizzato da importanti criticità produttive. L'analisi congiunturale delle principali variabili del comparto effettuata dall'ISMEA evidenzia: i) una produzione tendenzialmente in calo e negli ultimi anni soggetta a una eccessiva variabilità, ii) un consumo sempre superiore alla produzione. Ciò a dimostrazione della non autosufficienza del nostro Paese che determina un saldo della bilancia commerciale strutturalmente negativo data la necessità di importare olio d'oliva dall'estero per soddisfare la domanda interna. Le ultime elaborazioni effettuate dall'ISMEA collocano, infatti, la produzione dell'olio a 185.000 tonnellate nel 2018, con un netto calo rispetto al 2017. In particolare, le perdite maggiori sono rilevate nelle Regioni del Mezzogiorno, con la Puglia, che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile attorno al 65%, proprio a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti. A ciò si aggiunga il calo dei prezzi alla produzione (diminuzione del 20% dell'indice dei prezzi dal 2017 al 2018), con un impatto drammatico sulle strutture produttive. Tutto questo ha determinato un aumento dei costi di produzione (dovuto agli interventi per la difesa fitosanitaria) che nel breve periodo potranno determinare l'abbandono da parte di molti olicoltori soprattutto marginali (ISMEA stima che delle 825 mila aziende, solo il 37% risultano essere in grado di sostenere la competitività del mercato) per la mancanza della liquidità necessaria al proseguimento dell'attività agricola.

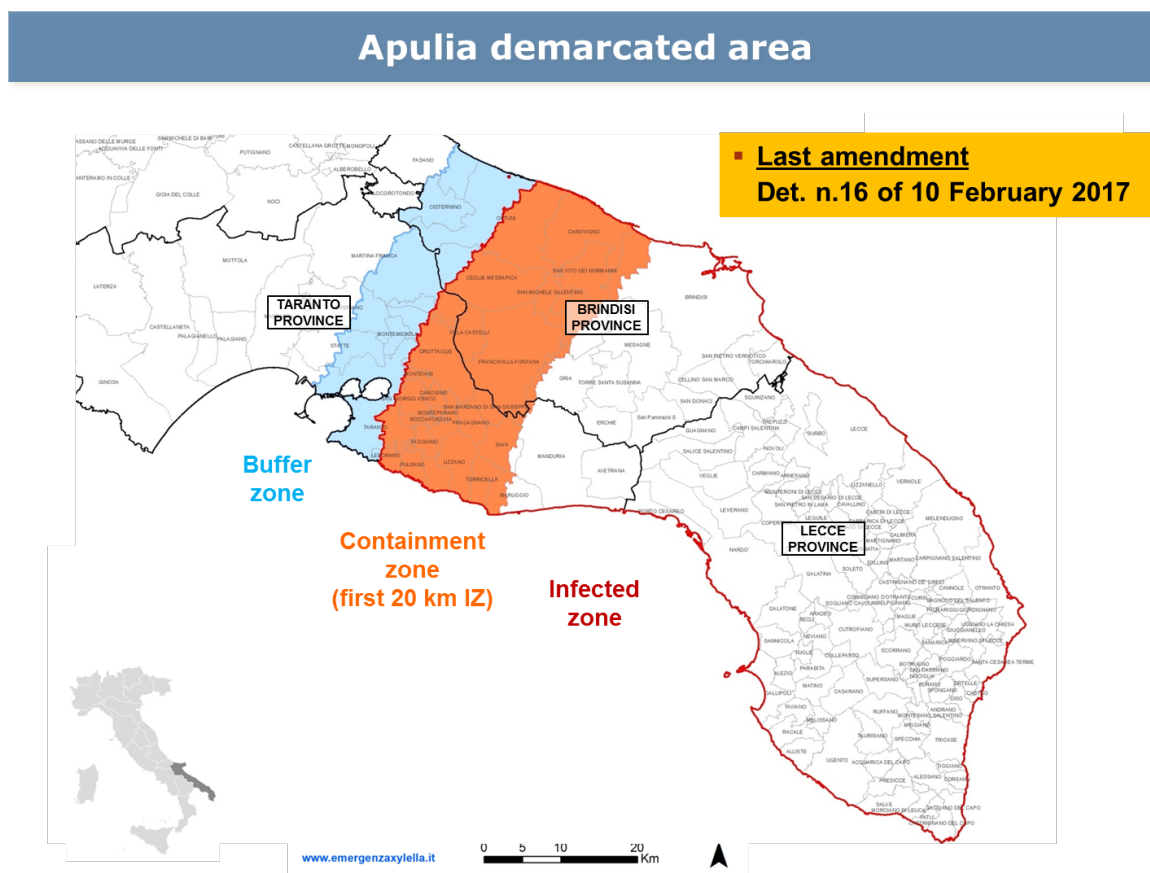


Figura 2 – Diffusione territoriale della Xylella (situazione al 10 febbraio 2017). Fonte: <http://www.emergenzaxylella.it>.

Nota: Si è distinto tra zona infetta (in bianco all'interno dei confini segnati in rosso) all'interno della quale non è più necessario procedere all'eradicazione; zona di contenimento (in arancione, all'interno dei confini segnati in rosso) per la quale si prevede l'obbligo di eradicazione delle sole piante infette; zona cuscinetto (in blu) che si estende per 10 km dal confine della zona infetta in territorio non infetto, in cui bisogna procedere alla rimozione sia delle piante infette che di quelle ospiti nel raggio di 100 metri.

Analoga crisi ha colpito anche il settore agrumicolo già caratterizzato da una diminuzione del numero delle aziende agricole (calate del 22% dal 2010 al 2013, ultimo dato reso disponibile dall'Istat) e da una contrazione della produzione (circa il 3% in meno per la produzione complessiva di agrumi con punte del -7% circa per le clementine) come si evidenzia in *Tabella 1*. Tale settore è stato interessato da un susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni che hanno ritardato la maturazione, quando non annullato completamente le rese, e un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, in primis Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi. Tale situazione si è riflessa sull'andamento dei prezzi medi mensili all'origine che evidenzia, per tutte le varietà di prodotto, un calo significativo dal mese di ottobre 2018. (*Figura 3*).

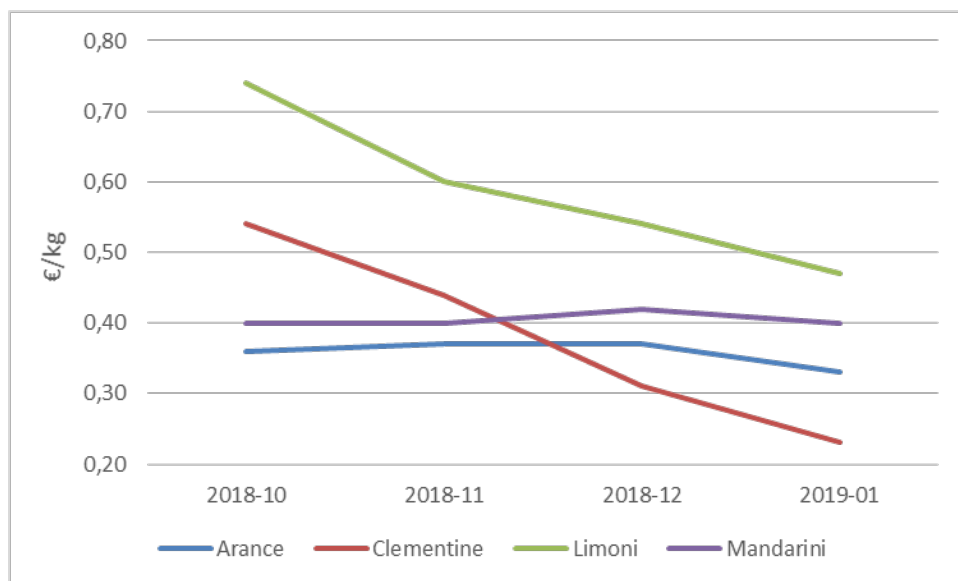


Figura 3 – Prezzi mensili per prodotto (ottobre 2018 – gennaio 2019). *Fonte: ISMEA.*

Tabella 1 – I numeri della filiera agrumicola.

	udm	2014/15	2015/16	2016/17	Var. % 2016/17 vs 2014/15	Var. % 2016/17 vs 2015/16
Struttura						
aziende agricole*	(n)	61.937			-22,2%	
superficie*	(ha)	129.000			0,2%	-
- di cui biologica	(%)	23,1	24,7	28,0	0,8%	1,6%
dimensione media aziendale	(ha)	2,09			28,7%	
Offerta						
produzione agrumi	(000 t)	2.706	2.839	2.812	+2,2%	-2,6%
- di cui arance	(000 t)	1.669	1.668	1.590	-4,7%	-4,7%
- di cui clementine	(000 t)	478	614	572	+19,6%	-6,8%
peso denominazioni (DOP/IGP)**	(% q.)	0,9	1,1	1,0	0,2%	-0,1%
produzione/consumo	(% q.)	149,4	152,0	149,0	-0,5%	-3,0%
Valore ai prezzi di base del settore (PPB)	(mln €)	997	1.036	972	-2,6%	-6,2%
peso PPB settore/PPB ortofrutta	(%)	8,9	8,6	8,3	-0,3%	0,5%
peso PPB settore/PPB coltivazioni agricole	(%)	3,9	3,7	3,6	-0,2%	+0,3%
peso PPB settore/PPB agricoltura	(%)	2,2	2,0	2,0	-0,2%	+0,2%
fatturato industria trasformazione	(mln €)	1.008	1.008	1.008	-5,0%	0%
peso sul fatturato agroalimentare	(% v.)	0,76	0,76	0,76	-0,5%	0%

*Il dato strutturale relativo al numero di aziende è quello dell'indagine ISTAT-SPA 2013. La variazione è relativa al confronto tra i dati ISTAT-SPA 2013 vs ISTAT-VI CENSIMENTO Agricoltura 2010. ** Dati ISMEA

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo di fondo dell'intervento normativo è quello di sviluppare per i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto ovino e caprino, con urgenza, un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e il sostegno delle relative imprese agricole, a fronte di una crisi dovuta anche al perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Tale obiettivo generale verrà raggiunto attraverso i seguenti obiettivi specifici:

Settore	Obiettivi specifici
Lattiero-caseario - comparto del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati	• Favorire la qualità e la competitività delle imprese agricole.
Lattiero-caseario - comparto del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati	• Riduzione degli sprechi del latte ovino. • Destinazione del surplus di prodotto trasformato DOP nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
Lattiero-caseario - comparto del latte ovino e caprino	• Monitorare l'andamento dell'offerta. • Garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali. • Controllare la provenienza della materia prima. • Assicurare una maggiore tutela dei consumatori.
Lattiero-caseario	• Maggiore efficienza ed efficacia nella riscossione coattiva mediante emissione di ruoli dei debiti relativi ai prelievi supplementari del latte non versati.
Olivicolo-oleario	• Arginare i danni provocati dalle gelate eccezionali alle imprese agricole della Regione Puglia.
Olivicolo-oleario	• Protezione delle produzioni agricole. • Raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico (protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale).
Lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario, agrumicolo	• Rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere. • Ristrutturazione del debito.
Lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario, agrumicolo	• Incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi e del latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi alle attività economiche e produttive dei territori nei quali sono ubicate le imprese dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto ovino e caprino interessati dalla crisi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La proposta normativa si rende necessaria in conseguenza della crisi che sta fortemente compromettendo i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto ovino e caprino i cui operatori, in assenza di misure di sostegno adeguate, rischiano di vedere compromessa la possibilità di ripresa economica e produttiva dell'attività. L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata, dunque, ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 2.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Nella scheda seguente sono riportati, per ciascuna categoria di beneficiari, i principali vantaggi previsti dall'intervento normativo.

Settore	Potenziali beneficiari	Principali vantaggi
Lattiero-caseario - comparto del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati	Circa 51mila aziende	• Sostegno ai contratti e agli accordi di filiera del latte ovino. • Adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovin a denominazione di origine protetta (DOP). • Supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico. • Promozione di interventi infrastrutturali.
Lattiero-caseario - comparto del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati	Circa 2,7 milioni di cittadini indigenti	• Integrazione al Fondo indigenti per l'acquisto e la distribuzione gratuita di quantitativi di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte ovino.
Olivicolo-oleario	Circa 825mila aziende	• Beneficio in deroga degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi. • Possibilità di attuare interventi fitosanitari di urgenza per contrastare la diffusione del batterio Xylella fastidiosa in deroga alla normativa vigente.
Lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario, agrumicolo	Circa 1 milione di aziende	• Contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti sui mutui bancari contratti dalle imprese anche per far fronte agli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e ai danni causati dagli organismi nocivi. • Realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Essendo volta a garantire, per l'anno 2019, un sostegno concreto alle imprese agricole site nei territori colpiti dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e delle infezioni di organismi nocivi ai

vegetali, l'azione prevista produrrà effetti positivi su tutti gli operatori del settore agricolo ed in particolare sulle micro, piccole e medie imprese che hanno risentito in modo particolare dello stato di crisi.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento è diretto a favorire il ripristino produttivo nonché il corretto funzionamento del mercato ed una equa ripartizione dei margini lungo tutta la filiera agricola. Con riferimento alla normativa europea in tema di aiuti di stato, è previsto che le misure di sostegno indicate nel provvedimento rientrino nei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti *de minimis* o, in alternativa, che siano soggette alla notifica preventiva alla Commissione ai sensi dell'art. 107 TFUE.

C. Oneri informativi

L'articolo 3 dell'intervento normativo in esame introduce nuovi oneri informativi a carico dei primi acquirenti di latte crudo ovino e caprino consistenti nell'obbligo di registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. L'esatta quantificazione degli oneri informativi in parola verrà determinata al momento dell'emanazione del relativo decreto attuativo.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento in parola non recepisce una norma europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo in questione, essendo diretto a intervenire con necessità e rapidità per il contrasto di uno stato di crisi di una pluralità di settori produttivi, si presta ad essere emanato tramite una decretazione d'urgenza.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le regioni interessate dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

5.2 Monitoraggio

Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, in particolare, ad opera degli uffici competenti del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e delle regioni interessate. Il Mipaaf attuerà il monitoraggio attraverso i competenti dipartimenti che procederanno alla verifica ed elaborazione dei dati raccolti anche tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) già attivo presso il Ministero.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Stante il carattere di urgenza dell'intervento regolatorio, non è stato possibile avviare la procedura di consultazione. Tuttavia, l'intervento regolatorio raccoglie le istanze e le necessità espresse nel corso di numerosi incontri con le associazioni di categoria dei vari settori interessati, nonché con le istituzioni dei territori colpiti dagli eventi calamitosi, che si sono fatte portavoce del grave disagio economico e sociale delle imprese danneggiate. Per il settore lattiero caseario si segnalano i seguenti incontri: Aeroporto di Decimomannu (11 febbraio 2019); Cagliari (16 febbraio 2019); Roma (21 febbraio); Sassari (26 febbraio 2019). Per il settore olivicolo-oleario: Bari (7 gennaio 2019); Roma (10 gennaio 2019); Roma (14 febbraio 2019).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dai funzionari responsabili dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dai dipartimenti tecnici ministeriali e dall'ISMEA.

DCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0007466.25-03-2019



*Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0007466/UDCM del 25/03/2019

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (D.A.G.L.)
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

E p.c. Ufficio di Gabinetto
Alla c.a. Prof. Pier Luigi Petrillo
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO-LEGGE recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto.
Richiesta di Esenzione dall'AIR inerente l'articolo 12 (Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoletto)

A mente dell'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 la scrivente Amministrazione proponente, richiede a codesto Dipartimento l'esenzione dall'AIR in relazione all'articolo 12 del decreto legge in oggetto (il cui testo risulta accluso in copia unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica) tenuto conto del ridotto impatto dell'intervento e stante la sussistenza delle seguenti, prescritte condizioni, congiuntamente considerate:

- a) **Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale**

I costi di adeguamento attesi a seguito dell'intervento normativo in argomento risultano di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto che viene disciplinata un'attività

che si è svolta in regime commissariale fino al 31 dicembre 2018 di cui si prevede il completamento non oltre la scadenza del 31 dicembre 2020.

In particolare, si prevede il completamento degli interventi di somma urgenza al fine di fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento “Stoppani” sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, già oggetto di gestione commissariale ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006 e OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554. Tale funzione commissariale è stata svolta, da ultimo, dal Prefetto di Genova, che con il decreto legge in argomento viene impiegato in termini di avvalimento da parte del Mattm.

Infatti, con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario Delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica già attuati ed il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali.

L'intervento è, pertanto, finalizzato ad evitare “soluzioni di continuità” nella gestione dell'emergenza ambientale e garantire così una ripresa, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, degli interventi di risanamento del sito, allo stato giunto ad un livello avanzato di attuazione, ai fini del loro completamento.

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

L'intervento si rivolge ai medesimi soggetti coinvolti dalla precedente gestione commissariale, come confermato dal fatto che l'articolo 1, comma 1, lettera b) ed e), nonché agli articoli 3 e 4, che fanno riferimento ai medesimi soggetti già individuati nell'o.p.c.m. n. 3554 del 2006, con gli opportuni aggiornamenti.

Si precisa altresì che nella categoria dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo sono ricompresi in via esclusiva la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Cogoleto e il Comune di Arenzano.

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

Le risorse in argomento attengono al completamento di interventi già programmati. In particolare, al Prefetto di Genova sono destinate le risorse già assegnate al Commissario

delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, per il completamento degli interventi presso lo stabilimento Stoppani sito in Cogoletto.

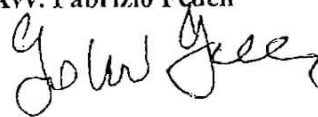
Nello specifico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stanziato per il finanziamento degli interventi in argomento risorse pari a 14,8 milioni di euro, nell'ambito del Piano Operativo Ambiente di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, già destinate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'OPCM 5 marzo 2006, n. 3554. Tenuto conto che si tratta di impiegare le risorse residue già previste a legislazione vigente per gli interventi in argomento, peraltro in un arco temporale definito ai sensi del cronoprogramma delle spese previste al fine di consentire il completo impiego di tali finanziamenti, da ritenersi pertanto sufficienti per il risanamento del sito, le risorse pubbliche impiegate risultano di ammontare ridotto e già definito.

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Alla luce delle caratteristiche dell'intervento oggetto del decreto legge in esame, la proposta non ha diretta incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Quanto sopra per le relative valutazioni al riguardo, rimanendo a disposizione per ogni altra precisazione d'interesse che si riterrà opportuno richiedere in merito.

**Il Capo Ufficio Vicario
Avv. Fabrizio Fedeli**



VISTO 29 MAR. 2019

IL Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019.

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito;

Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinii a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento;

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per il latte vaccino;

Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli

imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi *standard*;

Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;

Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

ARTICOLO 1.

(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

« Art. 23.1. – *(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati)* – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il

trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti *made in Italy*.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – *(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)* – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

ARTICOLO 3.

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:

«10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

a) i termini di prescrizione;

b) le procedure di riscossione coattiva;

c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.

3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 5.

(Integrazione del Fondo indigenti)

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

CAPITOLO II

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO

ARTICOLO 6.

(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio

al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)*. – 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la

concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

ARTICOLO 8.

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – *(Misure di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie)* – 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.

4. I medesimi soggetti di cui al comma 3, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente: « *c-ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. ».

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

ARTICOLO 9.

(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. – *(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)*
– 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

CAPO IV

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

ARTICOLO 10.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ARTICOLO 11.

(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

CAPO V

MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

ARTICOLO 12.

(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata, il Prefetto di Genova è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai

quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le medesime finalità gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordina-

mento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:

- a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
- b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
- c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - 1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-*bis* e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
 - 2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
- d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedurali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. *bb*), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
- e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
- f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;
- g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;
- h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
- i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
- l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 42;
- m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
- n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
- o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;
- p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
- q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
- r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
- s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;
- t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6 14, 17, 18, 19 e 24;

- u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;
- v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
- z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;
- aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2019.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

CENTINAIO, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

SALVINI, *Ministro dell'interno.*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

STEFANI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie.*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE.



18PDL0054030